

RAPPORTO TRA GIUDICE E SCIENZA: L'IMPORTANZA DELLA PROVA SCIENTIFICA NEL PROCESSO PENALE

Prof. Avv. Maurizio RIVERDITI

Una premessa

Vi è una stretta cooperazione tra **il diritto e la scienza** che è funzionale al soddisfacimento delle esigenze di giustizia sostanziale.

La complessità delle questione e dei problemi giuridici da affrontare, fa sì che **l'accertamento dei fatti presupponga** (ormai sempre di più) **che si posseggano specifiche competenze tecniche e scientifiche.**

Così, per poter sciogliere molti nodi delle controversie, viene richiesto l'intervento di un **esperto**, la cui voce **contribuisce a costituire il complesso di prove** su cui le parti argomentano le proprie tesi e l'organo giudicante assume la decisione finale.

Ma come fa il giurista e, soprattutto, il giudice a valutare la prova scientifica specialmente quando si entra in ambiti complessi, controversi e caratterizzati da un sapere in divenire?

L'apparente paradosso:

Il giudice nomina un consulente quando stabilisce di non disporre delle conoscenze tecniche o scientifiche occorrenti per la decisione. Tuttavia, lo stesso giudice, si troverà successivamente nella condizione di dover valutare l'esito di una consulenza tecnica, al fine di stabilire se servirsene ai fini della decisione sui fatti.

Ergo, il giudice si ritroverà a compiere *ex post* una valutazione su cognizioni tecniche e scientifiche che egli non possedeva *ex ante* (schema valutativo bifasico delineato dalla sentenza Franzese, Cassazione, SS.UU., 11 settembre 2002, n. 303028).

Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (June 28, 1993)

La sentenza Daubert, pronunciata dalla Suprema Corte degli Stati Uniti del 1993, ha precisato gli indici in base ai quali si deve stabilire se un determinato metodo costituisce o meno una conoscenza “scientifica”.

I criteri di affidabilità del metodo scientifico ritenuti validi dalla sentenza Daubert sono:

- 1) **Verificabilità del metodo** → una teoria è scientifica se può essere controllata mediante esperimenti;
- 2) **Falsificabilità** → la teoria scientifica deve poter essere sottoposta a tentativi di smentita, i quali, se hanno esito negativo, confermano la sua affidabilità;
- 3) **Sottoposizione al controllo della comunità scientifica** → il metodo deve essere stato reso noto in riviste specializzate in modo da essere sottoposto alla cd. *peer review*;

(Segue ...)

4) **Conoscenza del tasso di errore** → al giudice deve essere reso noto, per ogni metodo proposto, la percentuale di errore, accertato o potenziale, che quel metodo comporta;

5) **Generale accettazione** → il giudice deve considerare se il metodo proposto goda o meno di una generale accettazione nella comunità degli esperti (tale requisito, tuttavia, non è indispensabile).

Alla luce dei seguenti criteri, il giudice diventa il guardiano (c.d. *gatekeeper*) del metodo e deve vagliarne la effettiva scientificità.

Sentenza Cozzini

Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786

La sentenza Cozzini non si limita ad accogliere e sviluppare in modo articolato e coerente i criteri formulati nella sentenza Daubert, ma li amplifica.

Infatti, quando il sapere scientifico non è consolidato o non è comunemente accettato, spetta al giudice valutare l'attendibilità della teoria da preferire sulla base dei seguenti canoni:

- gli studi che sorreggono la teoria e le basi fattuali sulle quali essi sono condotti;
- l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca;
- l'identità, l'autorità e l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca e le finalità per le quali si muove;
- la discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, sia in ordine ai fatti che mettono in discussione l'ipotesi, sia con riferimento alle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate;
- il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica;
- il grado di sostegno accordato dai fatti alla tesi;
- l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica.

*«Per alcuni filosofi della scienza la base della scientificità di un enunciato è costituita dalla sua conferma induttiva; per altri, invece, l'induzione "non esiste" ed è piuttosto la falsificabilità dell'ipotesi ad essere la chiave di volta del metodo scientifico; per altri ancora, con approccio più pragmatista, è piuttosto importante ciò che "funziona". E così via. Ovviamente, **per pronunciare delle buone sentenze non è per nulla necessario preferire l'una o l'altra tesi.** Tuttavia il dibattito epistemologico, e più ancora le criticità che l'esperienza giudiziaria alle quali si è già fatto cenno, ci forniscono alcune indicazioni basilari.*

*Si può provare ad indicarne alcune. **Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica.** Ancora, **rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica.** Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo **l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove.** E' ovvio che, in tema di amianto, un conto è un'indagine condotta da un organismo pubblico, istituzionale, realmente indipendente; ed altra cosa è un'indagine commissionata o gestita da soggetti coinvolti nelle dispute giuridiche».*

(Segue...)

«D'altra parte, in questo come in tutti gli altri casi critici, si registra comunque una varietà di teorie in opposizione. Il problema è, allora, che dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. In breve, una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso. Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffatta: le informazioni di cui si parla relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti. Costoro, per le ragioni che si sono ormai ripetutamente dette, non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una "metateoria" in grado di guidare affidabilmente l'indagine. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto»

(Segue...)

*«La Corte ha la consapevolezza di indicare al **giudice di merito un compito assai impegnativo**. D'altra parte, le difficoltà non possono essere nascoste ma, vanno poste in luce e, se possibile, vanno risolte. La giurisprudenza di merito, d'altra parte, ha dimostrato di saper governare complesse e ciclopiche vicende, imperniate sulla ricostruzione dell'eziologia di numerose patologie connesse all'esposizione a sostanze patogene. Sicchè l'itinerario suggerito appare concretamente percorribile. Del resto, considerati i conflitti che dividono esperti e giudici, tale itinerario appare come l'unico strumento per risolvere un dubbio inquietante, gravido di possibili errori di giudizio»*
[Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786]

Il giudice, quindi, deve valutare se esista una teoria che sia sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente al caso di specie che deve essere esaminato e risolto.

Come sottolinea la sentenza Cozzini, non disponendo delle conoscenze e delle competenze per esperire tale indagine, deve avvalersi delle informazioni relative alle differenti teorie e scuole di pensiero che vengono veicolate nel processo dai **consulenti e dai periti**, le cui conclusioni costituiscono un parere tecnico che non fornisce una verità ma solo una conoscenza/comprendimento dell'accaduto, esercitando, di talché, una **funzione di supporto della decisione giudiziaria**.

Gli esperti, quindi, **non sono chiamati ad esprimere esclusivamente il loro giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, vi sia conoscenza scientifica in grado di guidare affidabilmente l'indagine** [Sentenza Cantore, Cassazione penale sez. IV, 29/01/2013, n.16237]

Il **giudice**, quindi, avendo la responsabilità di **saggiare**, ai fini della decisione, **la rilevanza e la concreta affidabilità della prova tecnico-scientifica sulla base dei principi e della metodologia che la supportano**, deve svolgere un penetrante **ruolo critico**, divenendo custode del metodo scientifico, **senza potersi passivamente adagiare sulle conclusioni degli esperti**.

Viene, così, **superato il paradosso di cui si è detto, mediante la processualizzazione del sapere scientifico**.

Il contributo che l'esperto apporta **non deve essere giuridicamente influenzato**. Il contenuto dell'elaborato tecnico deve rimanere nella esclusiva disponibilità dell'esperto che lo redige; al contrario, il modo in cui la prova scientifica entra nel processo e viene valutata resta fuori dall'area di competenza dell'esperto.

Infatti, **solamente la cognizione dell'autorità giudiziale può fondare una decisione**.



La prova scientifica, che è il frutto di un sapere scientifico che non appartiene al giudice, **non può fondare *ex se* l'esito dell'accertamento processuale**, dovendosi limitare a fornire un valido supporto alla ricostruzione dei fatti.

La **pronuncia finale del giudice è il risultato di un passaggio mentale ulteriore** e quindi di (almeno) un'altra abduzione che comporta una valutazione maggiormente complessa che non discende automaticamente dalle inferenze scientifiche.

L'esperto non è, quindi, l'arbitro che decide il processo, ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito cui il giudizio si interessa, spiegando quale sia lo stato del dibattito nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli enunciati della scienza o della tecnologia:

«*Tutto ciò ha a che fare con i temi della legalità, della determinatezza e della colpevolezza. Si vuol dire che l'ontologica "terzietà" del sapere scientifico accreditato è lo strumento a disposizione del giudice e della parti per conferire oggettività e concretezza al precetto ed al giudizio di rimprovero personale*» [Sentenza Cantore, Cassazione penale sez. IV, 29/01/2013, n.16237]

Il giudice in motivazione deve dar conto delle informazioni scientifiche disponibili e **deve fornire una razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto:** *«Il giudice, con l'aiuto degli esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la decisione e ne fa uso oculato, metabolizzando la complessità e pervenendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile: il più alto ed impegnativo compito conferitogli dalla professione di tecnico del giudizio»* [Sentenza Cantore, Cassazione penale sez. IV, 29/01/2013, n.16237]

In conclusione:

L'innesto della scienza nella ricostruzione processuale dei fatti esplica effetti proficui a livello di accertamento della responsabilità penale, permettendo di **oggettivare le statuizioni del giudice e di perseguire un livello di affidabilità dimostrativa il più possibile prossimo alla certezza.**

Il processo penale è il momento decisivo del contraddittorio e della dialettica sulla scienza da applicarsi, sulla validità teorica degli strumenti probatori richiesti e sulla loro rilevanza ai fini della decisione.

L'impiego delle conoscenze e delle metodiche scientifiche non implica un'utilizzazione passiva da parte del giudice posto che la prova scientifica resta pur sempre rimessa al suo libero convincimento, non possedendo alcuna efficacia persuasiva privilegiata, dato che il nostro ordinamento processuale non concepisce la configurazione di un sistema di prove legali.

Grazie per l'attenzione

Prof. Avv. Maurizio RIVERDITI